

CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGI IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

tra

BIOREPACK, CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ORGANICO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE, P.Iva/C.F. 15013551005, con sede a Roma in via Cola di Rienzo n. 212, nel proseguo anche solo **“Convenzionante”** o **“Biorepack”** o **“Consorzio”**;

-da una parte-

e¹

- ☐ _____, in qualità di Ente competente del servizio rifiuti *ex art. 3-bis* del DL n. 138/2011 territorialmente competente,
- ☐ il Comune di _____,
- ☐ _____ (forma associativa di comuni) titolare *pro tempore* delle funzioni di governo del servizio Rifiuti
- ☐ _____,
 - ☐ in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _____, giusta delega _____ ai sensi del capitolo 5.3 dell’Accordo di Programma Quadro Nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio e dell’art. _____ dell’Allegato Tecnico _____
 - ☐ giusta delega _____ ai sensi del capitolo 5.3 dell’Accordo di Programma Quadro Nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio e dell’art. _____ dell’Allegato Tecnico _____

con sede a _____, in _____, P.Iva _____ in persona del legale rappresentante _____, C.F. _____ nel proseguo anche solo **“Convenzionato”**;

-dall'altra parte-

(di seguito collettivamente **“Parti”**)

Premesso che

- L’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), l’Unione delle Province Italiane (UPI), il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), i Sistemi di EPR Autonomi (ERION Packaging, CONIP, CORIPET e PARI) e i Sistemi di EPR di Filiera (BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA COREVE, RICREA e RILEGNO) hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Nazionale per la gestione dei rifiuti di imballaggio (nel proseguo anche solo **“APQN”**) di cui all’art. 224, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* (nel proseguo anche solo

¹ Barrare l’opzione di riferimento

“T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1° maggio 2026 – 31 dicembre 2029, pubblicato sui siti ANCI, di CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;

- previa intesa con Conai, in data _____ è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “**Allegato Tecnico**”) sottoscritto da ANCI, CONAI e **Biorepack** relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile per il periodo ivi indicato, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (Allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’APQN e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Sistemi di EPR per il ritiro finalizzato al riciclaggio e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I, contenente le regole comuni a tutti i Sistemi di EPR, e di una Sezione II, contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, l’APQN, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) prevalgono queste ultime.
3. Alla Convenzione non sono applicabili le disposizioni relative al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, per l’effetto, in nessun caso _____ potrà essere considerato aggiudicatario di un contratto pubblico, o essere assoggettato agli adempimenti di legge ivi previsti.
4. Il Convenzionato è reso edotto che con riferimento alla intermediazione dei rifiuti gestiti per effetto della presente Convenzione, _____ è assoggettato a regime speciale in virtù del quale è esentato dagli adempimenti di legge relativi all’iscrizione all’Albo previsto dall’articolo 212 d.lgs. 152/2006.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi _____ provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

svolto nel territorio specificato nella Sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi di cui al capitolo 5.4 dell'APQN.

2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicati, oltre che nella presente Convenzione, anche nell'Allegato Tecnico (Allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'APQN o dell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e ²
 - ☐ per tutta la durata del vigente Allegato tecnico Bioplastiche compostabili ed eventuali sue proroghe; oppure
 - ☐ fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per le ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo articolo 7.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'APQN o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati

1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Imballaggi" i seguenti dati³:
 - ☐ "dati standard" (Allegato "B");
 - ☐ "dati aggiuntivi" (Allegato "C");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Imballaggi" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'Allegato "D". Tali dati

² Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell'APQN oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 5 APQN sulla facoltà di recesso).

³ Barrare l'opzione desiderata

saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà dei rifiuti di imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclaggio, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 6 – Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'ente competente delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.

Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico della conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell'ipotesi in cui l'ente competente delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento, da parte del Convenzionante, della comunicazione della revoca della delega da parte dell'ente competente delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del capitolo 5.3 dell'APQN, le Parti si danno reciprocamente atto che, in ogni caso di revoca della delega, l'ente competente delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di 30 (trenta) giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporta l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi di raccolta

1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni del capitolo 5.4 dell'APQN, i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari all'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dall'APQN in tema di corrispettivi.

Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art. 10 - Comunicazioni

2. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO BIOREPACK

Indirizzo:

Via Cola di Rienzo, 212

00192 – Roma (RM)

Tel.: 02 5007071

e-mail: convenzioni@biorepack.org

Pec: convenzioni@pec.biorepack.org

CONVENZIONATO

Denominazione:

Referente: _____

Ruolo: _____

Indirizzo:

Via _____, _____

Tel.: _____;

e-mail: _____

Pec: _____

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 11 - Controversie

1. Considerato che l'APQN (Capitolo 7 – “*La Governance dell'Accordo*”) prevede un apposito organismo paritetico tra i soggetti sottoscrittori dell'APQN, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'APQN e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Art. 12 – Tutela della privacy e normativa ex d.lgs. 231/2001

1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR.
3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.
4. Le Parti, ove applicabile la normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001, dichiarano di aver predisposto un Modello di organizzazione, gestione e controllo ed un Codice Etico che si impegnano a rendere disponibile per il reciproco rispetto delle condizioni e dei principi in essi contenuti.

SEZIONE II

Articolo 13 – Definizioni

1. Per le definizioni, qualora non ulteriormente specificate nella presente Sezione, si fa rinvio all'APQN e all'Allegato Tecnico.

Articolo 14 – Conferimenti in assenza di Convenzione

1. In mancanza di stipula della Convenzione, in relazione ai rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti sul territorio di un Comune, nulla sarà dovuto da Biorepack.

Articolo 15 – Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il convenzionando deve comunicare a Biorepack i dati previsti nel modulo denominato "Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione Biorepack" (nel seguito **Allegato "5"**).

Articolo 16 – Obblighi del Convenzionato

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato Tecnico, il Convenzionato assume gli obblighi di seguito specificati:
 - a) l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, nonché l'obbligo del loro successivo conferimento agli impianti finali di riciclo organico ovvero ad impianti di trasferta intermedi;
 - b) l'obbligo di dichiarare, all'atto della richiesta di convenzionamento e rispetto a ciascun comune compreso nella Convenzione richiesta ovvero rispetto a gruppi di comuni con caratteristiche omogenee, i dati di cui all'art. 3.2. dell'Allegato Tecnico;
 - c) l'obbligo di comunicare tempestivamente a Biorepack ogni variazione intervenuta successivamente rispetto alle informazioni fornite in sede di stipula della convenzione, ivi comprese le variazioni rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, integrazione, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa, nonché l'esatta attribuzione dei quantitativi di Umido urbano conferiti.
 - d) l'obbligo, in caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato 5 (RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE BIOREPACK), di darne pronta comunicazione

scritta a Biorepack. Qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato 5 per i nuovi Comuni. In assenza della sopracitata documentazione Biorepack non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da Biorepack al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. Biorepack mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica, Biorepack riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

- e) l'obbligo di dichiarare il periodo di fatturazione prescelto, di norma annuale o semestrale, con possibilità di opzione trimestrale, secondo quanto previsto nell'art. 11 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato, entro (30) trenta giorni dal termine del periodo di fatturazione prescelto, fornisce a Biorepack il rendiconto relativo al suddetto periodo di fatturazione, accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi riportati, a tal fine utilizzando, compilando e riportando tutti i dati previsti nel modello Excel "TEMPLATE IMPORT RENDICONTI" e nel MODELLO DI DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ di cui all'**Allegato "6"** alla presente Convenzione.
- 2. Il Convenzionato è tenuto a consentire ai controlli a campione disposti da Biorepack secondo quanto previsto nell'art. 12.3. dell'Allegato Tecnico, prestando a tal fine la massima collaborazione e fornendo a Biorepack, ovvero ai soggetti terzi da questo incaricati, tutta la documentazione necessaria, tra cui vengono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti documenti: fatture, FIR (formulari identificazione rifiuti), registri di carico e scarico o documenti equivalenti, documentazione contrattuale relativa alle procedure negoziali svolte, atti di approvazione e/o giustificazione delle tariffe da parte degli Enti territoriali competenti, eventuali disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti, fonti contabili obbligatorie e/o documenti afferenti alla contabilità analitica. Tali controlli devono concludersi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni e durante la loro esecuzione è sospesa l'emissione delle pre-fatture (ovvero riepilogo dei corrispettivi) e delle fatture.
- 3. Il Convenzionato provvede ad emettere fattura nei confronti di Biorepack entro 60 giorni dal ricevimento della pre-fattura da parte del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato Tecnico.
- 4. Il soggetto delegato/subdelegato a sottoscrivere la convenzione con Biorepack, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.3 dell'APQN, deve comunicare al Comune/Autorità delegante i dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile rientranti nella convenzione con Biorepack e dei corrispettivi su di essi percepiti; ove tale obbligo non venga rispettato, si applica quanto previsto dall'art. 5.3, punto B lett. d), dell'APQN.

5. In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, il Convenzionato stesso dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda a Biorepack e ai soggetti deleganti o subdeleganti. Questi ultimi dovranno comunicare a Biorepack se intendano mantenere le deleghe o subdeleghe in capo al cessionario.

Articolo 17 – Obblighi di Biorepack

1. Con la sottoscrizione della Convenzione, fermo restando quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Biorepack assume l'obbligo di riconoscere al Convenzionato, a valere sui rifiuti di imballaggio di propria competenza raccolti assieme all'umido urbano - e precisamente sui "quantitativi rilevanti ai fini del presente AT" (v. art. 10 Allegato Tecnico) - i corrispettivi di cui all'Allegato Tecnico secondo quanto previsto dagli artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) del predetto Allegato Tecnico.
2. Biorepack, al termine del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato e ricevuto il rendiconto e la dichiarazione di veridicità di cui all'art. 16.1, lett. e) della presente Convenzione, provvede a mettere a disposizione del Convenzionato stesso, non oltre 30 giorni dal ricevimento del rendiconto salvo il caso dello svolgimento dei cit. controlli a campione, la pre-fattura, contenente le indicazioni di cui all'art. 11.4. dell'Allegato Tecnico.
3. Biorepack provvede al pagamento delle fatture a 45 giorni data fattura fine mese.
4. Al fine di promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'Umido urbano, Biorepack, in collaborazione con i Comuni ovvero con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di formazione e comunicazione ai sensi dell'art. 13 dell'Allegato Tecnico.

Articolo 18 – Ulteriori obblighi tra le Parti

1. Il Convenzionato e Biorepack si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta e la presenza dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 all'interno dell'Umido urbano, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 dell'Allegato Tecnico.
2. Il Convenzionato e Biorepack si danno reciprocamente atto e riconoscono il preminente interesse pubblico all'acquisizione e alla conoscenza dei dati di cui al precedente comma, anche in quanto

funzionali al pagamento al Convenzionato dei corrispettivi cit., e pertanto condividono i seguenti impegni:

- i) il Convenzionato si farà promotore dell'accesso presso gli impianti di riciclo organico, ovvero presso impianti intermedi, per consentire l'effettuazione delle analisi merceologiche funzionali al riconoscimento dei corrispettivi previsti dall'Allegato Tecnico, anche attraverso l'aggiornamento dei capitolati di gara e/o dei contratti per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dell'Umido urbano. Il Convenzionato che affida i suddetti servizi successivamente alla sottoscrizione della convenzione locale attuativa dell'Allegato Tecnico dovrà necessariamente prevedere nella documentazione di gara/contrattuale cit. l'applicazione dei contenuti del predetto Allegato e della Convenzione locale attuativa;
- ii) Biorepack si impegna a farsi promotore dell'organizzazione ed espletamento delle analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico, sollevando il Convenzionato da qualsiasi onere, in particolare per quanto attiene sia agli adempimenti relativi all'accesso, che alla sicurezza del personale incaricato dello svolgimento delle analisi merceologiche, anche mediante accordi con le organizzazioni rappresentative di categoria.

Articolo 19 – Impianti di conferimento

1. Gli impianti di conferimento dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile assieme all'Umido urbano sono dichiarati dal Convenzionato al momento della stipula della Convenzione. Ogni variazione successiva è immediatamente comunicata a Biorepack.
2. Nella Convenzione, in caso di particolarità territoriali, potranno essere indicati due o più impianti (uno come principale e gli altri come sussidiari) destinatari del materiale.
3. Gli impianti di conferimento appartengono ad una delle seguenti due tipologie:
 - impianti finali: gli impianti industriali di riciclo organico, autorizzati alle operazioni di recupero R3 di cui all'Allegato 19 - Allegato C alla parte IV del T.U.A., ossia gli impianti di compostaggio aerobico, gli impianti di digestione anaerobica ovvero gli impianti cosiddetti "integrati", costituiti da una fase di digestione anaerobica seguita da un'altra fase di compostaggio aerobico;
 - impianti intermedi: gli impianti di trasferimento autorizzati alle operazioni di recupero R13 (messa in riserva), esclusi in ogni caso gli impianti finali di riciclo organico e quelli autorizzati alle sole operazioni di smaltimento di cui all'Allegato 18 - Allegato B alla parte IV del T.U.A.

Articolo 20 – Corrispettivi

1. I corrispettivi, riconosciuti sui soli quantitativi rilevanti di rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432, sono indicati agli artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) dell'Allegato Tecnico da intendersi qui interamente richiamati e trascritti.
2. Fermo restando quanto previsto nel predetto Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
 - a) tutti i corrispettivi cit. si intendono al netto dell'IVA;
 - b) nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi corrispettivo di cui sopra, per materiale conferito contenente MNC (materiale non compostabile) in misura superiore all'8% come previsto nell'art. 7 dell'Allegato Tecnico e fatto salvo quanto previsto nell'art. 7.5 dell'Allegato Tecnico;
 - c) nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi corrispettivo di cui sopra, in ogni caso di respingimento del carico da parte dell'impianto ovvero di carico per qualsivoglia ragione declassificato/conferito in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico;
 - d) Biorepack provvede al versamento delle somme per la gestione dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile esclusivamente in favore del Convenzionato, con esclusione di altri soggetti.

Articolo 21 – Verifiche di qualità - Analisi merceologiche

1. Ai fini previsti dall'Allegato Tecnico sono svolte le analisi merceologiche di cui all'art. 10 del medesimo Allegato. Tali analisi determinano in particolare:
 - il contenuto percentuale in peso, al netto dell'umidità, di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile nei rifiuti contraddistinti dai codici EER 20 01 08 ("rifiuti biodegradabili di cucine e mense") e 20 03 02 ("rifiuti dei mercati");
 - i valori di MNC di cui all'art. 7 dell'Allegato Tecnico nei rifiuti contraddistinti dai codici EER di cui sopra.
2. Le analisi merceologiche sono svolte, di norma, sui quantitativi di rifiuti contraddistinti dai codici EER di cui sopra accettati in ingresso agli impianti industriali di riciclo organico.
3. Il Convenzionato deve dichiarare, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, l'eventuale conferimento in impianti intermedi di trasferta e i casi in cui, al fine di consentire la specifica attribuzione al Convenzionato stesso delle quantità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile ivi conferite, si renda necessario svolgere le analisi merceologiche presso punti diversi

dagli impianti finali di riciclo organico. In tal caso, il Convenzionato propone a Biorepack uno o più punti/impianti idonei, di cui abbia preventivamente acquisito la disponibilità, in cui effettuare le analisi merceologiche.

4. Per i nuovi convenzionati (i.e. soggetti che sottoscrivono per la prima volta la Convenzione locale con Biorepack dopo la stipula dell'Allegato Tecnico 2026 – 2029), sino all'attivazione delle analisi merceologiche e alla formazione delle medie mobili di cui all'art. 10.2., lett. C dell'Allegato Tecnico, si applicano:
 - a. per quanto riguarda il contenuto percentuale in peso, al netto dell'umidità, di presenza nell'Umido urbano dei rifiuti di imballaggio in bioplastica, il valore percentuale convenzionale dell'1,21% di cui all'art. 10.4 dell'Allegato Tecnico;
 - b. per quanto riguarda il contenuto percentuale di MNC, il valore convenzionale del 4,87% di cui all'art. 10.4 dell'Allegato Tecnico.
5. Sempre per i nuovi convenzionati, ove l'assenza delle medie mobili dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula dell'Allegato Tecnico per cause non imputabili a Biorepack, si applica quanto previsto all'art. 10.5. del medesimo Allegato.

Articolo 22 – Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso uno o più degli impianti previsti nella Convenzione per ogni specifico bacino, dichiarati ai sensi dell'art. 19 (di seguito anche solo "impianti ordinari").
2. Il conferimento in impianti finali, ovvero intermedi, diversi da quelli ordinari è ammesso solo ove prescritto da specifiche disposizioni di conferimento delle autorità competenti.
3. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa vigente, e in ogni caso sulla bollettina di pesata in ingresso all'impianto, dovrà essere indicato il numero di bacino.
4. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto dovrà altresì essere indicato, per ciascun bacino, anche il peso dell'umido urbano espresso in kg o ton., riscontrato tramite pesata in ingresso all'impianto, se del caso rettificando l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato, di modo che vi sia esatta corrispondenza tra peso indicato nel FIR e peso risultante dai registri di carico e scarico dell'impianto stesso.

Articolo 23 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato Tecnico.
2. La fattura, esperiti gli adempimenti di cui agli artt. 11 e 12 dell'Allegato Tecnico, dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le modalità di fatturazione allegate al “Riepilogo corrispettivi”. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Biorepack Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile Sede legale Via Cola di Rienzo, 212 - Roma P.IVA/C.F. 15013551005 Codice Destinatario (SDI): ZE7RB0G Eventuali comunicazioni relative possono essere inviate a consorzio@pec.biorepack.org
3. La quantità di Umido urbano conferito, cui applicare il valore percentuale di presenza dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile di cui all'art. 10 dell'Allegato Tecnico, è quella riscontrata tramite pesata presso l'impianto finale di riciclo ovvero presso l'impianto intermedio di trasferimento, nel corso del periodo di fatturazione di riferimento.
4. È espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di Biorepack, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
5. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da Biorepack a 45 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario o PagoPa.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di Biorepack sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 24 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'APQN e dall'Allegato Tecnico (**Allegato “1”**) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Luogo e data

Il Convenzionante

Il Convenzionato

Allegati:

1. Allegato Tecnico Bioplastiche compostabili;
2. Dati Convenzionati - dati standard;
3. Dati Convenzionati - dati aggiuntivi;
4. Dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi;
5. Richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione Biorepack;
6. Modello di rendiconto e dichiarazione di veridicità;
7. Informativa privacy;
8. Modello di delega;
9. Modello di subdelega;
10. Modello di revoca delega-subdelega;
11. Allegato E – Regole analitiche per il calcolo delle distanze.

ALLEGATO 1

(Allegato Tecnico ANCI-Biorepack)

ALLEGATO 2

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta

Istat Comune	Codice CER	Descrizione CER	Kg
--------------	------------	-----------------	----

Sezione 3. Impianti di destinazione

Istat Comune Produttore	Codice CER	Descrizione Cer	Ragione sociale Impianto	Istat Comune Sede Impianto	Totale (kg)	Tipo operazione
-------------------------	------------	-----------------	--------------------------	----------------------------	-------------	-----------------

Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

- 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all'inserimento dei dati per ciascun Comune.
- 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
- 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO 3

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Ragione Sociale	
Partita IVA	
Comune	
Istat	
Regione	
Provincia	
Cap Sede Legale	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Sito Web	
Referente	
Nome	
Cognome	
Fax	
Telefono 1	
Telefono 2	
E mail	

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune	Codice CER	Modalità di raccolta	Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
--------------	------------	----------------------	---

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat Comune	Targa	Tipo	Alimentazione	Codice CER	Km Anno	Giro (urbano/extraurbano/entrambi)
--------------	-------	------	---------------	------------	---------	------------------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO
Mese Riferimento
Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione
Istat Impianto Destinazione
Cer
Kg
DescrizioneRifiuto
Operazione
Operazione Descrizione
Unità Misura
Targa Automezzo

Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 – Dati economici

Comune	Costo Totale servizio (€/anno)	Costo trattamento (€/anno)	Ricavi vendita (€/anno)
--------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------

Trasmessi con cadenza annuale

Note:

- 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
- 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l'utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

ALLEGATO 4

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l'apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Imballaggi.

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Nome Consorzio	Codice Consorzio	Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Data Attivazione	Bacino	Nome Comune	CodiceIstat	Provincia

Parte 2 – Dati quantità e fatturati

Nome Convenzionato	Partita IVA Convenzionato	Bacino	Mese Conferimento	Codice Articolo	Raccolta Differenziata Conferita (ton)	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (euro iva escl.)	% MNC	Sfuso Pressato	Mono Multi	Flusso

Parte 3 – Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all'interno dei singoli allegati tecnici.

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE BIOREPACK

da compilare e inviare congiuntamente alle eventuali deleghe/subdeleghe ricevute¹

☐

Nuova convenzione

☐

Inserimento Comune/i nella convenzione già sottoscritta nel
nel bacino nr.

A – Parte generale *(informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)*

CONVENZIONATO	
Ragione sociale	
Legale rappresentante	
Indirizzo Sede Legale (Via, Comune)	
Indirizzo Sede Operativa (Via, Comune)	
P. Iva	
IBAN	
PEC	
SDI (fatturazione elettronica)	

REFERENTE CONVENZIONE	
Nome e Cognome	
Qualifica	
Telefono	
PEC	
Indirizzo e mail	

REFERENTE INVIO CONVOCAZIONE ANALISI*	
Nome e Cognome	
Qualifica	
Telefono	
PEC	
Indirizzo e mail	

* Compilare solo se Referente Convenzione diverso da Referente Analisi

¹ Biorepack non procede alla stipula della convenzione fintantoché non ha ricevuto la delega - sub delega (Capitolo 5.3 APQN).

B – Tipologia Convenzionato (*informazioni obbligatorie se non diversamente specificato*)

TIPOLOGIA CONVENZIONATO

- ☐ Ente di Governo dell'ATO
- ☐ Comuni (singoli o associati)
- ☐ Gestore RD umido urbano (solo se delegato)
- ☐ Gestore impianto riciclo organico (solo se delegato o subdelegato)
- ☐ Gestore impianto trasfenza e affdatrio del trasporto (solo se delegato o subdelegato)

C – Scelta opzione obblighi trasmissione dati (Art. 4 Convenzione)

[informazioni obbligatorie]

- ☐ Dati standard (Allegato B)
- ☐ Dati aggiuntivi (Allegato C)

D – Periodo di fatturazione prescelto (Art. 11.3. AT)

- ☐ Annuale
- ☐ Semestrale
- ☐ Trimestrale

Convenzione locale tipo ANCI-BIOREPACK

Qualora i comuni presentino caratteristiche disomogenee (per tipologia di raccolta-impianti di conferimento) trasmettere l'allegato N. 5 per gruppi di comuni omogenei

[illegible]

² Nel caso di convenzionamento a seguito di delega/subdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare l'elenco dei comuni a cui fanno riferimento le informazioni delle diverse sezioni compilando la Sezione E. Qualora, ai fini di tali informazioni, i comuni presentino caratteristiche disomogenee (in termini di modalità di RD ovvero di impianti di conferimento) trasmettere l'allegato per gruppi di comuni omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delega da 10 comuni di cui 8 effettuano raccolta stradale e 2 raccolta porta a porta andranno compilati e trasmessi due Allegati n. 5).

³ compilare solo in caso di conferimento umido urbano in impianto intermedio di trasferimento.



Allegato n. 6 - Istruzioni procedura di rendicontazione

Il convenzionato deve trasmettere via PEC il file Excel “**Template Import Rendiconti**”, compilato per il periodo previsto in Allegato 5, insieme alla **Dichiarazione di Veridicità** firmata dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri.

Documenti da inviare 1. Template Import Rendiconti 2. Dichiarazione di Veridicità 3. Fatture campione 4. Elenco FIR formato Excel	Invio PEC convenzioni@pec.biorepack.org	Scadenza Entro 30 giorni dal termine della finestra di rendicontazione
1. Compilazione del file Excel		
Campo	Indicazione operativa	
Bacino	Indicare il numero del bacino scelto in convenzione Esempio 1, 2, ecc.	
Da data / A data	Riportare la finestra di rendicontazione prevista in Allegato 5. Esempio: per il primo trimestre 2026, inserire dal 01/01/2026 al 31/03/2026.	
Nome impianto	Indicare l'impianto di conferimento del rifiuto umido urbano di cui al E.E.R. 20 01 08. Se già previsto in Allegato 5, possono essere incluse anche le voci relative al rifiuto dei mercati aventi E.E.R. 20 03 02.	
Tipo documento (Tipo doc)	Usare i codici del template: 1 fattura solo trasporto, 2 solo trattamento, 3 trasporto + trattamento, 4 nota di credito solo trasporto, 5 n.c. solo trattamento e 6 n.c. trasporto + trattamento, da inserire con importi e imponibili positivi. 7 apposito conteggio secondo le indicazioni fornite in AT all'art. 9.1, comma 5.	
Numero documento (NumDoc)	Inserire il numero della fattura valorizzata nel rendiconto.	
Data documento (DataDoc)	Inserire la data della fattura.	
Imponibile documento (Imponibile Doc)	Inserire l'imponibile riportato nel documento.	
Quantità rilevante (t) (QtaTon Rilevante)	Indicare esclusivamente le tonnellate riferite al rifiuto umido di cui al E.E.R. 20 01 08 o, se inserito in Allegato 5, E.E.R. 20 03 02.	
Imponibile Rilevante	Indicare esclusivamente l'imponibile riferito al rifiuto umido urbano di cui al E.E.R. 20 01 08, escludendo oneri accessori, analisi merceologiche e voci riferite a E.E.R. 20 02 01.	
2. Regole formali, controlli e supporto		
Formato del file Excel • Tutte le colonne, salvo “Da data”, “A data” e “Data Doc”, devono essere in formato GENERALE. • Le colonne “Da data”, “A data” e “Data Doc” devono essere in formato DATA. • Le righe valorizzate non devono contenere celle vuote.	Validità del rendiconto e contatti • Non sono validabili i rendiconti incompleti, con comuni non deleganti o con quantità / imponibili rilevanti errati. • Per agevolare le verifiche, si invita ad allegare le fatture campione del periodo in esame. • Biorepack può effettuare controlli a campione ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato Tecnico ANCI-BIOREPACK; in caso di verifica devono essere esibiti i relativi giustificativi. • Contatti: Ing. Andrea Barbieri, convenzioni@biorepack.org , 331 62 28 081. Dott. Alessandro Arnoldi, 335 17 15 615.	

(art. 12.1 AT ANCI-

ALLEGATO n. 6**Convenzione locale tipo ANCI-BIOREPACK – Dichiarazione di veridicità**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____

NATO/A A _____

IL _____

CODICE FISCALE _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONVENZIONATO _____

AVENTE SEDE LEGALE IN _____ VIA _____

CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

TELEFAX _____ TELEFONO _____

INDIRIZZO P.E.C. _____

INDIRIZZO E-MAIL _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 E DELL'ART. 12 DELL'ALLEGATO TECNICO
ANCI-BIOREPACK

DICHIARA

- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI INDICATI NEL RENDICONTO INVIATO CON LA PRESENTE P.E.C. IN DATA (*INDICARE PER ESTESO NOME FILE EXCEL INVIATO “.....”*) SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI GIUSTIFICATIVI E NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA (QUANTITATIVI GESTITI, IMPIANTI DI CONFERIMENTO, ETC.) TROVANO CORRISPONDENZA NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA TENUTA AI SENSI DI LEGGE (FIR, REGISTRI DI CARICO E SCARICO, ETC.);
- CHE BIOREPACK, ANCHE ATTRAVERSO SOGGETTI TERZI ALL'UOPO DELEGATI, HA FACOLTÀ DI EFFETTUARE CONTROLLI A CAMPIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI-BIOREPACK RISPETTO A QUANTO DICHIARATO NEL RENDICONTO, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA-CONTRATTUALE, DEI DOCUMENTI TECNICI E DEI GIUSTIFICATIVI CONTABILI DEI DATI E DEI VALORI RIPORTATI NEL RENDICONTO STESSO;
- CHE È TENUTO AD ESIBIRE A BIOREPACK, IN SEDE DI EVENTUALE CONTROLLO, LA DOCUMENTAZIONE E I GIUSTIFICATIVI DI CUI ALL'ART. 12 DELL'ALLEGATO TECNICO ANCI-BIOREPACK.

LUOGO E DATA

IN FEDE

(timbro e firma)

ALLEGATO 7

INFORMATIVA PRIVACY

Si riportano le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) in merito alle condizioni di trattamento dei dati personali forniti dai soggetti (“Convenzionati”) che hanno stipulato la convenzione con Biorepack attuativa dell’AT Anci-Biorepack (“Convenzione”).

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Biorepack – Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile – (“Biorepack” o “il Titolare del trattamento”) con sede legale in Via Cola di Rienzo 212, 00192 Roma e sede operativa in Corso Venezia 12, 20121 Milano, indirizzo PEC consorzio@pec.biorepack.org, indirizzo e-mail info@biorepack.org, è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai convenzionati per la stipula e l’esecuzione della Convenzione e, in particolare, per la gestione e l’adempimento delle previsioni della medesima Convenzione in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

FINALITÀ, BASI GIURIDICHE E TIPOLOGIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Il Titolare del trattamento tratta i dati personali dei soggetti dipendenti, referenti, delegati, o a qualsiasi titolo incaricati, forniti dai Convenzionati con la stipula della Convenzione, o successivamente a essa (“interessati”), per le finalità e in base alle ragioni giuridiche relative alla gestione e l’adempimento delle previsioni della Convenzione in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In particolare, i dati personali sono trattati per la gestione e l’attuazione della Convenzione e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per la gestione delle istruttorie relative alla rendicontazione da parte dei Convenzionati e al riconoscimento in favore di questi ultimi dei corrispettivi di raccolta differenziata, trasporto e trattamento dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, come previsto dall’AT Anci-Biorepack.

Il trattamento riguarda i dati personali che vengono forniti dai Convenzionati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi ai soggetti dipendenti, referenti, delegati o a qualsiasi titolo incaricati (nel prosieguo anche solo “gli interessati”). Ai fini della procedura in questione, i dati personali possono essere trattati mediante processi decisionali automatizzati e non sono trattati dati sensibili (art. 9, GDPR).

DESTINATARI E PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati forniti dai Convenzionati saranno comunicati esclusivamente al personale dipendente di Biorepack previamente autorizzato al trattamento e previamente istruito e formato.

Non è prevista la pubblicazione né la diffusione dei dati personali degli interessati forniti dai Convenzionati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali degli interessati vengono conservati da Biorepack per tutta la durata di vigenza della Convenzione stipulata e, successivamente a essa, per il tempo necessario per il riconoscimento degli eventuali corrispettivi residui spettanti al Convenzionato ai sensi dell'AT Anci-Biorepack.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Qualora ne ricorrano le condizioni, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali forniti dal Convenzionato a Biorepack, nonché i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, reclamo presso un'autorità di controllo, portabilità e revoca del consenso (senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca) contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati.

Fac-simile di subdelega (da riportare su carta intestata del soggetto che rilascia la sub delega)¹

Le subdeleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le _____²
Raccomandata A/R o pec

E p.c. Spett.le **Biorepack**
pec
convenzioni@pec.biorepack.org

E p.c. Spett.le³ _____
pec

Luogo, data

Oggetto: Subdelega per la sottoscrizione della Convenzione locale con Biorepack per l'attuazione dell'Allegato Tecnico ANCI/Biorepack 2026-2029 sugli imballaggi in bioplastica compostabile e dell'APQN ANCI/CONAI/sistemi di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221 bis e 223 del d.lgs. n. 152/06.

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con Biorepack la Convenzione attuativa (nel prosieguo "Convenzione") del vigente Allegato Tecnico ANCI/Biorepack per l'avvio al riciclaggio organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme

¹ Il soggetto che rilascia la sub delega, ai sensi dell'art. 4.2. dell'AT, è l'affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani o affidatario della raccolta dell'umido urbano, a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).

² Inserire quale destinatario diretto il soggetto che si vuole subdelegare, ossia, ai sensi dell'art. 4.2. dell'AT, uno tra i seguenti soggetti:

i) gestore dell'impianto di riciclo organico di destino finale della raccolta dell'Umido urbano;
ii) gestore dell'impianto intermedio di trasferimento se affidatario anche del servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

³ Indicare l'Ente competente di cui all'APQN – Definizioni, lett. g) ed i), ossia l'ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), ove costituito e operativo, o Comune in forma singola o associata, che ha delegato il soggetto che rilascia la presente subdelega.

Il subdelegato per poter procedere alla firma della Convenzione dovrà fornire a Biorepack la documentazione di seguito indicata:

- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata all'ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), o al/ai Comune/i in forma singola o associata, a mezzo raccomandata A/R, copia del tagliando di ricevuta di ritorno della raccomandata;
- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata all'ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), o al/ai Comune/i in forma singola o associata, a mezzo PEC, copia del messaggio di avvenuta consegna della PEC.

In assenza della predetta documentazione, Biorepack potrà rifiutare di procedere alla firma della Convenzione.

all'Umido urbano nell'ambito territoriale di nostra competenza a decorrere dal _____⁴ e fino al _____⁵.

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente subdelega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui corrispettivi percepiti da Biorepack e le destinazioni dei materiali secondo quanto previsto dall'APQN, capitolo 5.3., punto B, lett. d): in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente subdelega mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.

Vi rammentiamo che l'esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione *ex art.* 1353 c.c. della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente subdelega.

La presente subdelega non può essere oggetto di ulteriore subdelega.

Lo scrivente dichiara di conoscere i contenuti dell'Allegato tecnico e della Convenzione tipo di riferimento. La presente subdelega, pertanto, deve essere esercitata nel rispetto di quanto previsto nell'APQN, nell'Allegato Tecnico e nella Sezione II della Convenzione locale di riferimento.

Distinti saluti.

Il Soggetto che rilascia la subdelega

(timbro e firma)

⁴ Inserire una data posteriore a quella del presente documento.

⁵ Inserire la data di scadenza della Convenzione che il subdelegato viene legittimato a sottoscrivere. La durata della Convenzione dovrà essere pari ad almeno 12 mesi salvo che la scadenza della delega rilasciata dall'ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), ove costituito e operativo, o dal Comune in forma singola o associata, al soggetto che rilascia a sua volta la presente subdelega, abbia un termine precedente.

Fac-simile di revoca delega-subdelega (da riportare su carta intestata del soggetto delegante in caso di revoca della delega, ovvero del soggetto che ha rilasciato la subdelega in caso di revoca di quest'ultima)

Le revoche non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le _____¹
Raccomandata A/R o pec

Spett.le **Biorepack**
pec
convenzioni@pec.biorepack.org

E p.c. _____ Spett.le²

pec
(solo in caso di revoca della subdelega)

Luogo, data

Oggetto: Revoca della delega/subdelega rilasciata per la sottoscrizione della Convenzione locale con Biorepack per l'attuazione dell'Allegato Tecnico ANCI/Biorepack 2026-2029 sugli imballaggi in bioplastica compostabile.

Con la presente Vi comunichiamo la cessazione di validità ed efficacia, a decorrere dal _____³,
della delega/subdelega rilasciata a _____⁴.

Contemporaneamente Vi comunichiamo (barrare la casella relativa alla soluzione prescelta):

☐ 1. la volontà di delegare/subdelegare un diverso soggetto per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione

oppure

☐ 2. la volontà di stipulare direttamente la Convenzione locale con Biorepack, per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione.

Distinti saluti.

Il Soggetto che revoca la delega-subdelega
(timbro e firma)

¹ Indicare e trasmettere al soggetto cui viene revocata la delega o la subdelega.

² Indicare e trasmettere anche all'Autorità [l'ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), o Comune in forma singola o associata] che ha rilasciato la prima delega in caso di revoca della subdelega.

³ La data indicata deve essere posteriore a quella del presente documento.

⁴ Indicare il soggetto cui viene revocata la delega o la subdelega.

Fac-simile di delega (da riportare su carta intestata del soggetto delegante)¹

Le deleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le² _____

Raccomandata A/R o pec

E p.c.

Spett.le **Biorepack**

pec

convenzioni@pec.biorepack.org

Luogo, data

Oggetto: Delega per la sottoscrizione della Convenzione locale con Biorepack per l'attuazione dell'Allegato Tecnico ANCI/Biorepack 2026-2029 sugli imballaggi in bioplastica compostabile e dell'APQN ANCI/CONAI/sistemi di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221 bis e 223 del d.lgs. n. 152/06.

Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con Biorepack la Convenzione attuativa (nel prosieguo "Convenzione") del vigente Allegato Tecnico ANCI/Biorepack 2026-2029 per l'avvio al riciclaggio organico dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'Umido urbano nell'ambito territoriale di nostra competenza per

- ☐ tutta la durata dell'Allegato Tecnico e sue eventuali proroghe, salvo revoca;
- ☐ fino al _____³, salvo revoca.

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato, senza per questo sollevare questa Amministrazione delegante dalla funzione e responsabilità istituzionale prevista dal Titolo II Parte Quarta D. Lgs. n. 152/06.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui corrispettivi percepiti da Biorepack e le destinazioni dei materiali secondo quanto previsto dall'APQN, capitolo 5.3., punto B, lett. d): in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente delega mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.

¹ Il delegante è l'Ente competente di cui all'APQN – Definizioni, lett. g) ed i), ossia l'ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO), ove costituito e operativo, o Comune in forma singola o associata.

² Il delegato è il soggetto di cui all'art. 4.1. dell'AT imballaggi in bioplastica compostabile, ossia uno dei seguenti soggetti:

- a) affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o affidatario della raccolta dell'Umido urbano sul territorio del soggetto delegante;
- b) gestore dell'impianto di riciclo organico di destino finale di tale raccolta;
- c) gestore dell'impianto intermedio di trasferta se affidatario anche del servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

³ Inserire la durata della Convenzione che il delegato viene legittimato a sottoscrivere. In ogni caso la durata dovrà essere pari ad almeno 12 mesi e non superiore a quella dell'allegato tecnico di riferimento (cfr. APQN e diritto di recesso).

La presente delega può essere ceduta unicamente nel caso previsto dall'art. 4.2. dell'Allegato Tecnico bioplastiche compostabili ANCI-Biorepack. L'eventuale subdelega, che obbligatoriamente deve contenere gli stessi obblighi qui posti in capo al delegato, dovrà essere tempestivamente comunicata a Noi ed a Biorepack mediante PEC. La prova di tali comunicazioni dovrà essere prodotta dal subdelegato in occasione della firma della Convenzione.

In assenza di tale prova, il Convenzionante rifiuterà di procedere alla firma della Convenzione secondo quanto previsto dall'APQN, capitolo 5.3., punto A. Anche in tale ipotesi rimarranno a Vostro carico gli obblighi di tracciabilità di cui sopra (così come le conseguenze del loro eventuale inadempimento).

La scrivente Amministrazione dichiara di conoscere i contenuti dell'Allegato tecnico bioplastiche compostabili e della convenzione tipo di riferimento. La presente delega così come l'eventuale subdelega, pertanto, deve essere esercitata nel rispetto di quanto previsto nell'APQN, nell'Allegato Tecnico e nella Sezione II della Convenzione locale di riferimento.

Distinti saluti.

L'Autorità delegante
(timbro e firma)

Regole analitiche per il calcolo delle distanze

Finalità	Strumento	Output
Definire il metodo da usare per applicare l'art. 8 dell'Allegato Tecnico sulle bioplastiche compostabili.	Google Maps, con misurazione in linea d'aria fra Comune di raccolta e impianto di destino.	Distanza singola oppure distanza media ponderata sulla popolazione nei bacini con più Comuni.

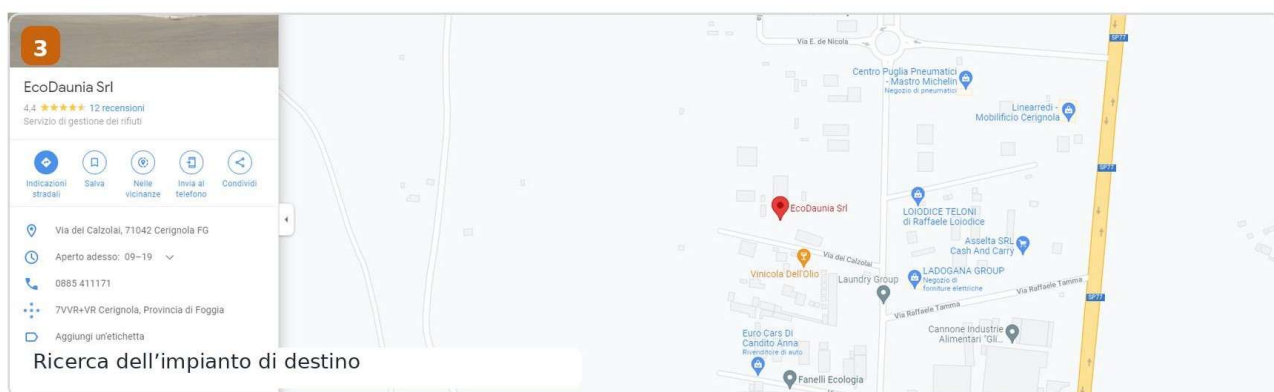
Regole base

1. Il punto di origine coincide con il centro del Comune di raccolta, assunto convenzionalmente nell'indirizzo della sede comunale.
2. Il punto di destino coincide con l'indirizzo dell'impianto che riceve l'umido urbano. Se sede legale e sede operativa non coincidono, va considerata la sede operativa.
3. Il risultato da considerare è la distanza misurata direttamente in Google Maps fra i due punti selezionati.

Procedura

Il flusso operativo può essere ricondotto a tre azioni essenziali: individuare il Comune, attivare la funzione “Misura distanza”, selezionare l'impianto di conferimento.

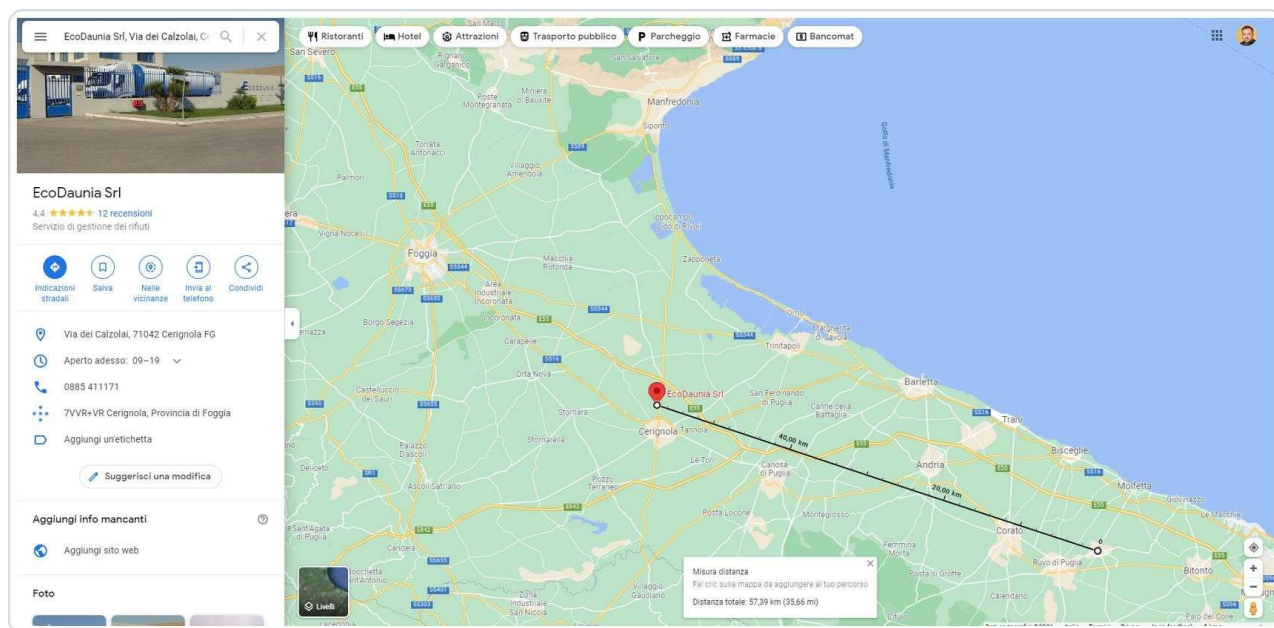
Procedura sintetica su Google Maps



Schermate Google Maps in sequenza operativa.

Verifica del risultato

Dopo il clic sul flag dell'impianto, Google Maps traccia automaticamente la retta fra i due punti e visualizza la distanza nel riquadro di misurazione. Questo è il dato da assumere nel calcolo.



Esempio di misurazione finale restituita dall'applicativo Google Maps.

Convenzioni con più Comuni

Quando la Convenzione comprende più Comuni, non si utilizza una singola distanza. Occorre ripetere il calcolo per ogni Comune e determinare una distanza media ponderata sulla popolazione residente.

Per ciascun Comune vanno quindi raccolti due dati: la distanza fra sede del Comune e impianto, e la popolazione del Comune stesso.

Dati minimi da acquisire

Indirizzo della sede comunale, indirizzo dell'impianto operativo di destino, popolazione residente per ciascun Comune nell'anno di riferimento.

Quando Biorepack ricalcola

In caso di variazioni del bacino convenzionato oppure di modifiche permanenti dell'impianto di destino.

Formula di calcolo

$$A = \sum (dCi \times pCi) \quad | \quad B = \sum (pCi) \quad | \quad \text{Distanza media ponderata} = A / B$$

Passo 1 Calcolare la distanza dCi per ciascun Comune ricompreso nella Convenzione.	Passo 2 Moltiplicare ogni distanza per la popolazione pCi del relativo Comune.	Passo 3 Dividere la somma dei prodotti per la somma delle popolazioni.
--	--	--

Di seguito, a titolo esemplificativo, un’ipotesi di calcolo delle distanze:

Comune Ci	Distanza dCi [km]	Popolazione pCi	dCi × pCi
C1	26	22.000	572.000
C2	35	16.000	560.000
C3	44	8.000	352.000
C4	37	11.000	407.000
Totale		57.000	1.891.000

A 1.891.000	B 57.000	Risultato 33,18 km
-----------------------	--------------------	-------------------------------------

Nota operativa

Biorepack effettua il calcolo a seguito delle informazioni trasmesse con il Modulo n. 5 allegato alla Convenzione locale e relativo ai comuni con delega attiva.

Al convenzionato viene comunicato nel riepilogo dei corrispettivi la distanza riconosciuta, nonché i chilometri eventualmente rilevanti ai fini dei corrispettivi di trasporto.